

Rep. n. 14574

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MARITTIMI MINIMI “NOTTURNI” DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SULLA RELAZIONE ISCHIA-PROCIDA-POZZUOLI E VICEVERSA
CIG:769602940A

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di settembre, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell'08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 0532630 del 06/9/2019 si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore della Direzione Generale per la Mobilità (in seguito denominata *Direzione Generale*) Giuseppe Carannante, nato _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica conferita con DGRC n.639 del 15.11.2016;

2) la Società MEDMAR NAVI S.p.A., p. IVA 05984260637 in seguito denominata *Società*, nella persona del Dott. Emanuele D'Abundo nato a _____ domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in via De Gasperi 55 – 80133 Napoli, nella qualità di legale rappresentante.

Verificata dalla *Direzione Generale* la regolarità della visura camerale del 08/08/2019 (T324537448) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 12/06/1990 partita IVA 05984260637 e REA NA-473782.

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., PR_NAUTG del 26/03/2019 prot. n.0089200.

Verificato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n.

159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato dalla *Direzione Generale* che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.5.2008 e ss.mm. ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero come attestato dal Direttore Generale con nota prot. 494972 del 06/08/2019.

Verificata dalla *Direzione Generale* la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. INAIL n. 16662231 del 25/05/2019 con scadenza 22/09/2019, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

a con delibera n. 751 del 13 novembre 2018 la Giunta regionale ha confermato, sulla relazione Ischia – Procida - Pozzuoli i seguenti servizi marittimi minimi, quali SIEG, gravati da OSP, (obblighi di servizio pubblico) da svolgersi nei giorni feriali:

- partenza da Ischia ore 2:30 arrivo a Procida ore 3:00;
- partenza da Procida ore 3:10 arrivo a Pozzuoli ore 3:50;
- partenza da Pozzuoli ore 4:10 arrivo a Procida ore 4:50
- partenza da Procida ore 5:00 arrivo ad Ischia ore 5:30;

b con la medesima delibera ha dato mandato alla *Direzione Generale* di indire la relativa procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio per un periodo di 3 anni, per un importo annuo di € 810.700,00 incluso iva, sulla base del parere di congruità reso dall'ACAMIR con nota n. 2769 del 5.11.2018, a copertura dei relativi oneri di servizio pubblico;

- c la *Direzione Generale* con Decreto Dirigenziale n.110 del 04/12/2018 ha incaricato l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ad espletare una procedura di gara ad evidenza pubblica;
- d con il medesimo decreto la succitata *Direzione Generale* ha approvato il presente schema di contratto e il capitolato tecnico, nonché ha disposto la prenotazione dell'impegno a favore del futuro aggiudicatario, per la sola parte relativa ai servizi, ai sensi della legge regionale di bilancio n. 39 del 2017, per l'esercizio finanziario 2018-2020, della spesa relativa alla procedura di gara, comprensiva di IVA, nella misura di euro 810.700,00 per l'anno 2019, di euro 810.700,00 per l'anno 2020, sul capitolo UO2309 incardinato nella Missione 10, Programma 03, Titolo 1, rinviando l'imputazione, per l'anno 2021 all'approvazione del bilancio finanziario correlato (2019-2021) sul cap. UO2309, nelle more della procedura di individuazione degli aggiudicatari per il perfezionamento dell'impegno in forma definitiva;
- e con Decreto Dirigenziale n. 8 del 10/01/2019 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata indetta la relativa procedura di gara;
- f con Decreto Dirigenziale n. 24 del 20/03/2019 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti la procedura di gara è stata aggiudicata, in via definitiva, alla *Società* (offerta economica di euro 1.724.580,00 pari al 22% dell'importo a base d'asta);
- g che con il medesimo decreto il responsabile della procedura di gara è stato incaricato di procedere alle comunicazioni previste dal Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- h con Decreto Dirigenziale n. 19 del 28/03/2019, la *Direzione Generale*

ha, tra l'altro, disposto l'esecuzione anticipata del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 01/04/2019;

i con Decreto Dirigenziale n. 35 del 07/06/2019 si è provveduto all'impegno a copertura degli oneri contrattuali tra la Regione Campania e la Società per l'affidamento, per un triennio, dei servizi minimi "notturni" sulla relazione Ischia-Procida-Pozzuoli e viceversa;

j con nota n. 0423581 del 04/07/2019 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha verificato la documentazione comprovante la sussistenza in capo alla Società dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, già autocertificati in fase di presentazione dell'offerta, dichiarando pertanto che l'aggiudicazione disposta con proprio Decreto dirigenziale n. 24 del 20/03/2019, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del citato D. Lgs., è divenuta efficace;

Tutto ciò verificato, premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la *Direzione Generale* avente sede in Napoli al Centro Direzionale Isola C/3, nonché presso l'Ufficio Speciale "*Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione*", alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

2. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Norme regolatrici ed interpretazione del contratto

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la *Società*;
- b dal Capitolato tecnico approvato dalla Regione e dall'offerta presentata dalla *Società*, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- d dal Codice della Navigazione;
- e dal D.lgs. n. 50/2016;
- f dalla L.R. n. 3/2007, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- g dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- h dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- i dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza";
- j dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.13 agosto

2010, n. 136”.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto.

La Regione affida alla *Società*, che accetta, i servizi marittimi minimi “notturni” di trasporto pubblico locale, nei giorni feriali, sulla relazione Ischia - Procida – Pozzuoli e viceversa, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 751 del 13/11/2018, per il periodo di anni 3 (tre), secondo il programma di esercizio e le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nonché secondo i contenuti dell'offerta tecnica.

Art. 4 - Descrizione delle attività

1. I servizi che la *Società* si obbliga a prestare in conformità al Capitolato tecnico e all'offerta tecnica presentata per il presente contratto sono:

α i servizi minimi marittimi passeggeri e veicoli da effettuarsi con le modalità, itinerari, orari, tariffe prestabilite.

2. Il servizio sarà coordinato dalla Regione Campania, Direzione Generale Mobilità.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere interamente organizzato ed eseguito a cura della *Società* in ogni sua forma e necessità.

Art. 5 - Decorrenza e durata.

1. La durata del servizio è di 3 anni, per le annualità 2019 – 2020 - 2021.

2. Ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio con decorrenza dal 01/04/2019.

3. Le attività e i servizi saranno realizzati secondo le cadenze temporali e

le periodicità descritte nel citato capitolato tecnico

4. E' vietato il rinnovo tacito del contratto, salva la possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 6 - Obblighi della Società.

1. La *Società* si obbliga a prestare il servizio fornendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, mettendo a disposizione un'unità navale come da offerta presentata.

2. La *Società*, si obbliga, altresì:

- a a svolgere i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Ischia - Procida – Pozzuoli e viceversa secondo il programma di esercizio e modalità di cui al capitolato tecnico, nonché ai contenuti dell'offerta presentata;
- b a garantire, in ogni caso, il rispetto di quanto dichiarato nell'offerta presentata.

3. In particolare, la *Società* si obbliga:

- a a rispettare, in conformità alla normativa comunitaria, i seguenti obblighi di esercizio: continuità e frequenza, regolarità, puntualità, capacità e idoneità a norma di legge del naviglio, equipaggio della nave, pulizia e igiene a bordo, informazione dell'utenza a terra e a bordo;
- b al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza nella navigazione;
- c al rispetto delle tariffe di cui al citato Capitolato tecnico;

- d a mantenere la disponibilità dell'unità navale per tutta la durata del servizio con riferimento a quella indicata nell'offerta e l'unità navale non deve essere oggetto di altri contratti di servizio, con risorse a carico della P.A.;
- e ad assicurare gratuitamente il trasporto urgente di malati con autoambulanza del servizio sanitario nazionale;
- f a garantire la riserva, su ogni partenza da Ischia e Pozzuoli, della possibilità di prenotazione di un numero minimo di 10 (dieci) posti autoveicoli da destinare ai mezzi che devono imbarcare da/per Procida, fino a 5(cinque) ore prima dell'orario previsto di ogni partenza;
- g al rispetto dei contenuti della Carta di Servizio in conformità al - Regolamento regionale del 16/3/2012, n. 3;
- h a consentire all'Amministrazione regionale l'accesso alla nave, ai propri uffici e alla documentazione relativa all'esercizio del Servizio per le ispezioni ritenute opportune e l'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché a consentire un acceso diretto dell'Amministrazione al sistema di monitoraggio aziendale per l'acquisizione dei dati ritenuti utili;
- i a mantenere un sistema di Contabilità Separata e Analitica relativa al Servizio;
- j a trasmettere con le modalità richieste dagli organi competenti le rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico;
- k a garantire la disponibilità e il mantenimento in efficienza del naviglio indicato nell'offerta;
- l a garantire, in caso di indisponibilità della nave normalmente impiegata, dovuta a guasto, avaria o ad altre cause di forza maggiore, ulteriori

- mezzi nautici che abbiano caratteristiche tecniche uguali o superiori a quella dell'unità sostituita, previa autorizzazione della Regione Campania - Direzione Generale Mobilità, e comunicando tempestivamente e comunque entro al massimo 24 ore, la temporanea sostituzione;
- m a garantire l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri e veicoli, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole;
- n ad osservare nell'impiego del personale di bordo, le disposizioni vigenti, nonché ad applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante del Contratto Collettivo nazionale di lavoro di settore e il pieno rispetto delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;
- o a mantenere per tutta la durata del servizio un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento del servizio e un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
- p ad esporre gli orari e le tariffe nelle biglietterie e a bordo;
- q a trasmettere alla Regione un report settimanale degli estratti dei giornali nautici;

Art. 7 - Vigilanza e controlli

1. La Regione si riserva il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento del servizio, della

corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, avvalendosi a tale scopo del Servizio Ispettivo Staff 50 08 91 della Direzione Generale per la Mobilità.

Art. 8 - Corrispettivo e pagamento

1. Il corrispettivo per i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Ischia - Procida – Pozzuoli e viceversa, per l'intera durata del contratto è pari ad euro 1.724.580,00 (unmilionesettecentoventiquattrocinquecentottanta/00) al netto di IVA, come risultante dall'offerta presentata.

2. Il corrispettivo del servizio è comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio pubblico e delle prescritte agevolazioni tariffarie, nonché di ogni costo, spesa o onere connesso all'espletamento del servizio, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.

3. L'importo del corrispettivo per ciascun anno (2019-2020 e 2021) è liquidato in tre rate, come di seguito indicato, previa presentazione di fattura da parte della Società, accompagnata da attestazione di regolare esecuzione del Servizio, per il periodo di riferimento:

- a la prima rata, pari al 40% del corrispettivo, a partire dal 120° giorno dell'avvio del servizio;
- b la seconda rata, pari al 30% del corrispettivo, a partire dal 240° giorno dell'avvio del servizio;
- c la terza rata, a conguaglio, nei successivi 30 giorni dal termine del servizio;

4. La liquidazione di ciascuna rata verrà effettuata dalla Regione entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura.

Art. 9 - Cessione del contratto

1. E' fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 50/2016.

2. La cessione dei crediti può essere effettuata dalla Società secondo le prescrizioni e con i limiti dell'art. 106 del D.lgs. n.50/2016.

Art. 10- Detrazioni

1. Fermo restante l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo, per il caso di mancata effettuazione di una o più corse, qualsiasi sia la causa determinante, alla Società, in fase di liquidazione della rata a conguaglio, verranno detratti i costi relativi al mancato consumo calcolati nella misura di € 73,00 (euro settantatre/00) per miglio non percorso.

Art. 11 - Penali

1. Oltre alle penali previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, salvo che la Società non dimostri che consegua a causa di forza maggiore a sé non imputabile, il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui appresso comporta l'applicazione delle seguenti penali:

a. qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga effettuata una corsa, la Regione, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, applicherà alla Società una penale pari a € 73,00 (settantatre/00) in ragione di ogni miglio non percorso rispetto al programma di esercizio;

- b. qualora a causa di avaria non derivante da forza maggiore o a causa di altro evento non configurabile quale forza maggiore non venga garantita la disponibilità del mezzo navale necessario all'espletamento dei servizi programmati, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, la Regione applicherà una penale pari a € 2.416,15 (duemilaquattrocentosedici/15) per giorno. Analoga penale verrà applicata anche nel caso in cui l'unità mancante venga sostituita con una unità per il cui impiego non sia stata chiesta l'autorizzazione della Regione;
- c. qualora venisse accertato la mancata predisposizione di un sistema di Contabilità Separata e Analitica, la Regione applicherà una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00);
- d. in caso di mancata trasmissione settimanale degli estratti dei giornali nautici, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- e. in caso di mancata trasmissione delle rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo dalla richiesta;
- f. qualora venisse accertato il mancato rispetto o la mancata esposizione a bordo dell'unità navale impiegata della carta di servizi, la Regione applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
- g. in caso di mancato rispetto del piano tariffario la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- h. nel caso in cui venga accertato che per il mezzo impiegato non vengano rispettati gli standard qualitativi di cui all'offerta tecnica la Regione

applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento /00) per ogni corsa effettuata in difformità;

i. in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico o nell'offerta tecnica di gara, la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione alla Società. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate le penali come sopra indicate.

3. Le penali si applicano attraverso la detrazione delle relative somme dal corrispettivo contrattuale in sede di conguaglio.

Art. 12 - Variazioni al servizio

1. La Regione si riserva la facoltà di modificare, in relazione ad esigenze tecnico - programmatiche o di sicurezza, itinerari, orari e/o tariffe, previo idoneo preavviso.

Art. 13 - Risoluzione e Clausola risolutiva espressa

1. Salvo le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 nelle seguenti ipotesi:

α. qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi degli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353

cp 353 bis c.p.;

- β. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- χ. qualora l'importo delle penali elevate in un anno solare, per violazione degli obblighi di servizio, nonché, per violazione degli standard qualitativi minimi, sia pari o superiore al 30% dell'importo annuo di compensazione;
- δ. inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria scaturenti dalla L. 136/2010.

2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 14 - Recesso

- 1. La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata AR.
- 2. Dalla data di efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti

danno alcuno alla Regione.

3. In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, nonché un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo alle residue attività.

4. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ed ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste della normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 - Cauzione definitiva.

1. La Società, a garanzia degli obblighi ed oneri assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la cauzione definitiva di € 206.949,60 (euro duecentoseimilanovecentoquarantanove/60) con polizza fidejussoria n. 2260753 emessa Poliass Insurance Brokers s.r.l. cod. NE1256943 - cod.

agenzia 057/000.

2. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Tale cauzione sarà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio.

5. La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. 136/2010

1. La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tal fine, la Società, con nota acquisita al protocollo n. 0463384 del 23/07/2019 ha comunicato il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto con IBAN IT98R0200803433000105005469. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, la Società prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n. CIG: 769602940A

Art. 17 - Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1 agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 18 - Clausola di manleva

La Società terrà esonerata la Regione da ogni responsabilità e da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del contratto.

Il personale impiegato dalla Società non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 19 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. Oltre le normali responsabilità e connesse obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e ss. del Codice della Navigazione, la Società è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente contratto, ai trasportati, a terzi in genere e ai veicoli trasportati, anche se non imputabili alla responsabilità della Società medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata e si obbliga a dotarsi di idonee coperture assicurative al riguardo.

2. La Società assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano

ubicare basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni conseguente azione. A Tal fine la società ha stipulato una polizza di assicurazione con BRITISH MARINE -QBE Insurance - Europe Limited n. 592165/001 del 14/3/2019

3. Nella copertura assicurativa, che la Società è tenuta a stipulare, devono essere anche compresi i rischi derivanti da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, ecc. Inoltre, il numero delle persone e dei veicoli cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente la abbia posta in servizio.

4. L'unità navale impiegata dovrà anch'essa essere coperta da idonea assicurazione.

5. Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative.

6. La Società si obbliga, inoltre, ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in oggetto.

Art. 20 - Domicilio della Società

1. A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.

Art. 21 - Autorizzazione al trattamento dati personali

1. La Società autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche

presso soggetti terzi. A tale fine la Società dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Art. 22 - Codice del comportamento.

1. La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 - Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di

altro Giudice.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 25 - Spese di stipulazione del contratto

1. Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventidue pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi

dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).